

Bruxelles, 9 giugno 2026
(OR. en)

10352/26

EF 176
ECOFIN 799
DELECT 95

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3647 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 4.6.2026 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure mirate temporanee di sostegno operativo e moltiplicatori mirati per il calcolo dei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di mercato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3647 final.

All.: C(2026) 3647 final



Bruxelles, 4.6.2026
C(2026) 3647 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.6.2026

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure mirate temporanee di sostegno operativo e moltiplicatori mirati per il calcolo dei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Gli strumenti finanziari detenuti dalle banche a fini di negoziazione (ad es. azioni, obbligazioni e derivati) sono soggetti al rischio di mercato, ossia al rischio che il loro valore diminuisca a causa di fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi di mercato. La crisi finanziaria globale del 2008 ha messo in evidenza una serie di debolezze nell'architettura dei requisiti prudenziali per il rischio di mercato, a causa delle quali le banche si sono ritrovate a detenere livelli di capitale insufficienti ad assorbire le perdite connesse a detto rischio. Di conseguenza il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha rivisto le norme internazionali per il rischio di mercato, portando nel gennaio 2016 all'adozione di un quadro riveduto per il rischio di mercato, noto anche come riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB). Successivamente, nel dicembre 2017 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza bancaria ha chiesto al CBVB di riesaminare l'FRTB dopo aver individuato una serie di problemi tecnici relativi alla calibrazione del quadro. Il riesame è stato completato nel gennaio 2019 con la pubblicazione della versione definitiva dell'FRTB. Inizialmente i membri del CBVB avevano concordato di attuare le norme entro il 1° gennaio 2022, per poi rinviare l'attuazione al 1° gennaio 2023 a causa della pandemia di COVID-19.

Data l'entità delle modifiche introdotte dall'FRTB e delle revisioni connesse al rischio di mercato ancora in corso a livello di Basilea, l'UE ha optato per un'attuazione del quadro in due fasi. Nella prima fase l'FRTB è stato introdotto come obbligo di segnalazione, modificando il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) mediante il regolamento (UE) 2019/876 (CRR II). Gli obblighi di segnalazione miravano a consentire alle autorità competenti di monitorare il modo in cui le banche attuavano le norme FRTB prima che esse diventassero vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché a consentire ai legislatori di tenere conto di eventuali modifiche aggiuntive introdotte nel frattempo a livello internazionale.

La seconda fase di attuazione delle norme FRTB quali requisiti patrimoniali vincolanti nella legislazione dell'UE è stata completata con la finalizzazione del pacchetto per il settore bancario. Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR III) è entrato in vigore nel luglio 2024 e ha fissato la sua applicazione al 1° gennaio 2025.

L'articolo 461 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dall'articolo 1, punto 236), del regolamento (UE) 2024/1623, prevede l'obbligo per la Commissione europea di monitorare l'attuazione sul piano internazionale delle norme FRTB di Basilea nelle varie giurisdizioni, conferendole il potere di adottare atti delegati per garantire condizioni di parità a livello internazionale, qualora si riscontrino deviazioni significative nell'attuazione da parte di paesi terzi. Il motivo del conferimento di potere è che nei mercati all'ingrosso le banche possono facilmente farsi concorrenza offrendo prodotti e servizi finanziari a livello transfrontaliero, anche tra Stati membri e paesi terzi. Il potere di adottare atti delegati consente di introdurre modifiche temporanee mirate dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per massimo tre anni come pure di rinviare fino a due anni la data di applicazione dell'FRTB nell'UE, al fine di preservare condizioni di parità a livello internazionale.

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1623, il monitoraggio da parte della Commissione dell'attuazione dell'FRTB in tutte le giurisdizioni rilevava che, sebbene alcune giurisdizioni avessero attuato le norme (ad es. Canada e Giappone), altre, per le quali le considerazioni in materia di parità di condizioni assumono una forte rilevanza, erano in ritardo, con notevoli incertezze circa le tempistiche e le potenziali deviazioni nell'attuazione

del quadro. In particolare, a giugno 2024 gli Stati Uniti non avevano ancora attuato le norme FRTB né precisato a sufficienza le tempistiche o le modalità con cui vi avrebbero provveduto.

In risposta a questi sviluppi normativi internazionali e al fine di preservare condizioni di parità con i paesi terzi, la Commissione ha ritenuto necessario adottare un atto delegato¹ e rinviare di un anno, al 1° gennaio 2026, l'applicazione delle norme FRTB. Nel corso del 2025 la Commissione ha osservato che altre giurisdizioni non stavano compiendo progressi nell'attuazione delle norme FRTB di Basilea. Pertanto, dopo aver tenuto ampie consultazioni con tutti i portatori di interessi – ossia gli Stati membri, il settore, la Banca centrale europea (BCE), l'Autorità bancaria europea (ABE) ecc. – la Commissione ha adottato nel giugno 2025 un secondo atto delegato² per rinviare di un altro anno, al 1° gennaio 2027, la data di applicazione dei nuovi requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Questo secondo atto delegato ha rappresentato l'ultima opportunità per la Commissione di ritardare l'inizio dell'applicazione delle norme.

Nel novembre 2025 la Commissione ha avviato una consultazione di due mesi sulla prossima fase proposta per l'attuazione dell'FRTB. La proposta prevedeva modifiche temporanee mirate a risolvere problematiche specifiche del quadro e un moltiplicatore complessivo teso a compensare gli effetti negativi sul capitale delle banche. La consultazione, che si è conclusa il 6 gennaio 2026, ha raccolto contributi sostanziali da un'ampia gamma di portatori di interessi. Al contempo, gli sviluppi nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno mostrato progressi verso l'attuazione dell'FRTB, nonostante i ritardi e le deviazioni dalle norme internazionali. Il Regno Unito dovrebbe applicare il metodo standardizzato FRTB a partire dal 2027 e i modelli interni FRTB a partire dal 2028, mentre gli Stati Uniti hanno riproposto l'attuazione di Basilea III il 19 marzo 2026 per un periodo di consultazione di 90 giorni, senza fare chiarezza sull'applicazione iniziale (e mostrando scostamenti dalle norme FRTB).

Dette incertezze e divergenze, in particolare negli Stati Uniti, sollevano preoccupazioni in merito al mantenimento di condizioni di parità a livello internazionale e al potenziale impatto sulle banche dell'UE. La Commissione propone pertanto modifiche temporanee mirate del quadro prudenziale, tra cui l'introduzione di un moltiplicatore complessivo, al fine di preservare la parità di condizioni e controbilanciare le differenze osservate rispetto ad altre giurisdizioni. Considerando il carattere temporaneo delle misure mirate dell'atto delegato e il rischio di effetti distorsivi permanenti sulla parità di condizioni causati dall'attuazione in altre giurisdizioni, la Commissione riesaminerà le prossime tappe necessarie nel contesto della relazione del 2026 sulla competitività del settore bancario dell'UE.

Come nel caso dei due atti delegati precedenti, le modifiche e il moltiplicatore hanno un impatto su requisiti e obblighi previsti in altre parti del CRR che sono accessori o connessi alla decorrenza dell'applicazione dell'FRTB. Essi sono: le condizioni che determinano il confine tra portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, specificando l'ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; la segnalazione e l'informativa sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; l'applicazione dell'output floor ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato; e

¹ Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).

² Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

l'esercizio di analisi comparata per la vigilanza sul rischio di mercato. Se necessario, nel pacchetto di comunicazione saranno forniti orientamenti sulle modalità di applicazione di tali requisiti da parte delle banche durante il periodo di rinvio, orientamenti che saranno ulteriormente specificati dall'ABE per garantire un'attuazione coerente e armonizzata tra le banche.

La preparazione dell'atto delegato ha comportato diversi scambi con i portatori di interessi sui quali il rinvio ha un effetto diretto, tra cui l'ABE, la BCE/il meccanismo di vigilanza unico, gli Stati membri e le associazioni di settore. Il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni (CEGBPI) è stato consultato due volte: il 16 ottobre 2025, prima della consultazione pubblica, e il 25 marzo 2025, in merito al progetto di atto delegato.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato introduce modifiche temporanee mirate dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, concernenti sia il metodo alternativo dei modelli interni che i metodi standardizzati. Il presente atto delegato introduce anche un "moltiplicatore complessivo" da applicare ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

Il test di assegnazione di profitti e perdite è uno dei requisiti che una banca deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione a utilizzare i suoi modelli interni nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. L'esperienza recente ha messo in luce le difficoltà riscontrate dagli enti nel superare con successo il test, anche se gli esiti negativi potrebbero non essere necessariamente riconducibili a carenze del modello. Anche altre giurisdizioni fanno fronte a questa problematica nell'attuazione dell'FRTB. Pertanto il test di assegnazione di profitti e perdite dovrebbe essere utilizzato come strumento di monitoraggio durante il periodo triennale e non dovrebbe incidere direttamente sui requisiti di fondi propri.

Da qualche tempo i fattori di rischio non modellizzabili sono considerati un ostacolo fondamentale allo sviluppo di modelli interni per il rischio di mercato. Diverse giurisdizioni hanno optato per l'attuazione o l'applicazione del quadro con alcune modifiche. La misura contenuta nell'atto delegato punta ad accrescere l'operatività del quadro dei fattori di rischio non modellizzabili riducendo il numero delle osservazioni necessarie affinché un fattore di rischio sia considerato modellizzabile.

Uno dei criteri per considerare modellizzabile un fattore di rischio è che l'ente deve aver individuato, nell'arco di un periodo di osservazione di 12 mesi, un determinato numero di prezzi verificabili per tale fattore di rischio. Altre giurisdizioni tengono conto dei casi specifici di fattori di rischio di recente creazione o di recente emissione, caratterizzati da una serie temporale limitata, inferiore a 12 mesi, e consentono di integrare tali fattori nel metodo dei modelli interni prima della scadenza di un periodo completo di 12 mesi. Di conseguenza, per scongiurare problemi di parità di condizioni nell'attuazione dell'UE, l'atto delegato introduce un sistema di riproporzionamento dei requisiti in materia di dati per il test di ammissibilità dei fattori di rischio, proporzionato al periodo di tempo trascorso dalla creazione/emissione del fattore di rischio.

Nel requisito di rischio di default per i modelli interni, la probabilità di default (PD) degli emittenti sovrani è moltiplicata per 0, al fine di allineare il trattamento di tale rischio tra il metodo dei modelli interni e il metodo standardizzato, uniformando nella sostanza il trattamento delle esposizioni sovrane tra le varie giurisdizioni.

A titolo di misura di sostegno operativo le banche possono ridurre da giornaliera a settimanale la frequenza di calcolo per il metodo alternativo dei modelli interni. In tal modo gli enti

possono ottenere flessibilità, in quanto la misura consente loro di ridurre gli oneri se in linea con la propria gestione del rischio.

Il quadro per gli organismi di investimento collettivo (OIC), ossia le posizioni in fondi, è reso maggiormente operativo e orientato alle considerazioni sulla parità di condizioni sia nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni che in quello del metodo standardizzato alternativo. In particolare, sono semplificati due aspetti del metodo *look-through*. In primo luogo, la sua frequenza è stata ridotta, consentendo agli enti di applicarlo su base trimestrale, anziché settimanale (secondo il metodo alternativo dei modelli interni) o mensile (secondo il metodo standardizzato alternativo). In secondo luogo, è consentito un *look-through* parziale; gli enti sono infatti autorizzati a utilizzare tale metodo a condizione di avere visibilità su almeno il 50 % delle esposizioni sottostanti dell'OIC. Inoltre, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni sono ammesse tecniche di modellizzazione alternative. Infine si precisa che il trattamento della sensibilità vega nel metodo standardizzato alternativo non è soggetto a scomposizione.

È introdotta l'applicazione graduale dei requisiti di fondi propri per strumenti specifici nell'ambito della maggiorazione per il rischio residuo. La misura neutralizza la maggiorazione per i rischi residui per strumenti specifici (ossia quelli aventi la volatilità effettiva futura come sottostante, le "opzioni bermuda" – esercitabili in più date prestabilite – e le opzioni su differenziali swap a scadenza costante (*constant maturity swap*)). Anche altre giurisdizioni hanno adottato misure analoghe in materia di maggiorazione per i rischi residui.

Per quanto riguarda il calcolo del requisito per il rischio di default nell'ambito del metodo standardizzato alternativo, il riconoscimento delle tecniche di copertura di ampio utilizzo è semplificato, il che riflette l'attuazione dell'FRTB in altre giurisdizioni. Gli enti possono ora far fronte alle questioni relative ai disallineamenti di scadenza nel requisito per il rischio di default e procedere al riconoscimento della relazione di copertura per i derivati su strumenti di capitale e per gli strumenti in contante.

Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso le autorizzazioni del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS), è riconosciuto un coefficiente di correlazione più elevato, in linea con la ricerca e le analisi quantitative. Gli aumenti del coefficiente di correlazione riducono i requisiti patrimoniali complessivi.

Per attenuare le incertezze nell'attuazione dell'FRTB da parte di altre giurisdizioni, è introdotto un moltiplicatore pari a 0,9, che riguarda i risultati del calcolo secondo il metodo standardizzato semplificato e il metodo basato sulle sensibilità del metodo standardizzato alternativo (sua componente principale).

Nell'ambito del metodo standardizzato alternativo, i requisiti relativi al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo sono allineati più strettamente alle pratiche di gestione dei rischi degli enti e all'attuazione dell'FRTB nelle altre giurisdizioni. È pertanto consentita la scomposizione delle posizioni nelle componenti di un indice.

Occorre autorizzare l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato per le banche con una scarsa attività di negoziazione che sarebbero altrimenti tenute ad applicare il metodo standardizzato alternativo a causa del superamento della soglia di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, del CRR in ragione delle loro esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione verso fattori di rischio di cambio e di posizione in merci. Ciò è in linea con le misure introdotte in altre giurisdizioni, apporta alle banche in questione un sostegno operativo mirato e riflette le considerazioni di proporzionalità dell'iniziativa.

Infine, è introdotto un moltiplicatore complessivo atto a compensare gli aumenti di capitale, il quale: costituisce una misura fondamentale per mantenere condizioni di parità nelle attività di

rischio di mercato; è facoltativo e limitato alle banche che registrerebbero un aumento di capitale nell'ambito del quadro FRTB; è specifico per banca ed è ricalibrato ogni tre mesi sulla base dei metodi e del confine tra portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione attualmente utilizzati dalle banche nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 4.6.2026

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure mirate temporanee di sostegno operativo e moltiplicatori mirati per il calcolo dei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 461 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per introdurre, come obblighi di segnalazione, le norme del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB), ossia un insieme completo di requisiti di fondi propri per le esposizioni al rischio di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha ulteriormente modificato il regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'altro per rendere le norme FRTB vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
- (2) Data la natura altamente concorrenziale delle attività di negoziazione internazionali, le norme FRTB sono state adottate partendo dal presupposto che la loro attuazione nelle varie giurisdizioni, in termini tanto di sostanza quanto di tempistiche, avrebbe garantito parità di condizioni a livello internazionale per le attività di negoziazione degli enti. Il monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB, e più specificamente in quelle con numerose banche operanti a livello internazionale, ha rilevato ritardi e una serie di deviazioni dalle norme internazionali nonché, di conseguenza, il rischio significativo di produrre effetti

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

² Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj>).

³ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

distorsivi sulla parità di condizioni sul piano internazionale. Per far fronte a questo rischio e raccogliere ulteriori informazioni sulle tempistiche di attuazione e sulle norme effettive di altre giurisdizioni, la Commissione si è avvalsa due volte dei poteri di cui all'articolo 461 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 per posticipare, attraverso l'adozione di atti delegati⁴, al 1° gennaio 2027 l'applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione.

- (3) Negli ultimi mesi il monitoraggio dell'attuazione delle norme FRTB ha dimostrato che, nonostante i progressi compiuti in tal senso dalla maggior parte delle giurisdizioni, permangono incertezze circa le tempistiche di attuazione e le norme definitive nelle giurisdizioni con molti enti creditizi operanti a livello internazionale. Onde evitare svantaggi competitivi significativi per gli enti creditizi dell'Unione nelle loro attività di negoziazione, il quadro prudenziale per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dovrebbe essere modificato in via temporanea per tre anni. Le modifiche mirate dovrebbero riguardare aspetti specifici del quadro prudenziale rispetto ai quali sono state individuate o sono estremamente probabili deviazioni in altre giurisdizioni.
- (4) Per offrire agli enti creditizi certezza e stabilità normativa in relazione al quadro per il rischio di mercato che sono tenuti a utilizzare nel calcolo dei requisiti di fondi propri, la durata delle misure di sostegno dovrebbe essere di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2029, il periodo massimo specificato nel conferimento di potere di cui all'articolo 461 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (5) In linea con i principi di Basilea, a norma dell'articolo 325 terquinquages, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi che intendono ottenere l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a effettuare e superare con successo, su base continuativa, il test di assegnazione di profitti e perdite di cui all'articolo 325 sexages di detto regolamento a livello di ciascuna unità di negoziazione inclusa nell'ambito di tale autorizzazione. Per le unità di negoziazione che non superano il test, gli enti creditizi devono utilizzare il metodo standardizzato alternativo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. L'esperienza recente ha messo in luce le difficoltà riscontrate da diverse unità di negoziazione nel superare con successo il test, anche laddove gli esiti negativi non erano necessariamente riconducibili a carenze del modello. Di conseguenza altre giurisdizioni hanno attuato il test di assegnazione di profitti e perdite, almeno temporaneamente, su base non vincolante, ma solo a titolo di strumento di monitoraggio. Per rispondere alle preoccupazioni sulla parità di condizioni con tali giurisdizioni, l'attuazione nell'Unione dovrebbe altresì consentire alle banche di calcolare il test di assegnazione di profitti e perdite solo a fini di monitoraggio durante il periodo triennale, specificando anche esso non incide direttamente sui requisiti di fondi propri durante il periodo in questione.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj) e regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

- (6) Le norme FRTB stabiliscono requisiti chiari e rigorosi per i fattori di rischio non modellizzabili introdotti nel diritto dell'Unione mediante atti legislativi e atti delegati e di esecuzione della Commissione. A causa dell'adozione finora molto limitata a livello mondiale dei modelli interni per il rischio di mercato e tenuto conto dei notevoli ritardi nell'attuazione dell'FRTB da parte delle giurisdizioni più importanti, lo sviluppo di soluzioni di dati da fornitori esterni, che consentirebbero agli enti creditizi di classificare un numero inferiore dei loro fattori di rischio come fattori di rischio non modellizzabili, rimane limitato. Ciò comporta un impatto significativo sui requisiti di fondi propri, sollevando il timore che il contributo dei fattori di rischio non modellizzabili ai requisiti complessivi di fondi propri (calcolati utilizzando modelli interni) sia superiore a quanto inizialmente previsto. Nel complesso gli enti hanno percepito il quadro dei fattori di rischio non modellizzabili come un ostacolo importante allo sviluppo di modelli interni per il rischio di mercato. Alla luce di tali considerazioni, altre importanti giurisdizioni hanno semplificato il loro quadro dei fattori di rischio non modellizzabili per consentire a un maggior numero di fattori di rischio di essere classificati come modellizzabili, e quindi capitalizzati, nell'ambito della misura della perdita attesa. Al fine di preservare condizioni di parità a livello mondiale e agevolare l'attuazione del quadro dei fattori di rischio non modellizzabili, è necessario modificare le condizioni relative al numero di osservazioni sui prezzi verificabili necessarie affinché un fattore di rischio sia considerato modellizzabile e quindi capitalizzato nell'ambito del calcolo della perdita attesa.
- (7) In linea con i principi di Basilea, uno dei criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione⁵ affinché un fattore di rischio sia modellizzabile è che l'ente interessato abbia individuato, nell'arco di un periodo di osservazione di 12 mesi, un determinato numero di prezzi verificabili per tale fattore di rischio. Questo requisito risulta problematico per gli strumenti emessi di recente, tra cui obbligazioni di nuova emissione, i nuovi tassi di riferimento o le nuove merci, in quanto comporta che, nei 12 mesi successivi alla loro emissione, i fattori di rischio di tali posizioni possano non superare il test di ammissibilità dei fattori di rischio, indipendentemente dalla liquidità delle posizioni stesse. Per alleviare l'onere operativo a carico degli enti e assicurare condizioni di parità con gli enti creditizi di altre giurisdizioni, è opportuno autorizzare gli enti creditizi a riproporzionare il numero di osservazioni sui prezzi reali, richieste ai fini della modellizzabilità dei nuovi fattori di rischio, fino a un anno dopo la prima negoziazione sul mercato di questi nuovi strumenti.
- (8) Uno dei requisiti particolari per il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 novosexages del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le stime delle probabilità di default di un ente creditizio abbiano una soglia minima alle percentuali di cui al paragrafo 5, lettera a), di tale articolo. Di conseguenza, per specifici emittenti o debitori cui non si applicano requisiti di fondi propri per il requisito di default nell'ambito del metodo standardizzato alternativo, i requisiti di fondi propri per il rischio di default nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni risulterebbero superiori a quelli previsti dal metodo standardizzato alternativo.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell'articolo 325 octoquinquages, paragrafo 3, di tale regolamento (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2060/oj).

Ciò vale, in particolare, per gli emittenti delle amministrazioni centrali e delle banche centrali con rating elevato. Diverse giurisdizioni si sono discostate dai principi di Basilea, consentendo alle banche, nell'ambito del metodo dei modelli interni, di trattare le esposizioni verso detti emittenti allo stesso modo in cui esse sarebbero trattate nell'ambito del metodo standardizzato alternativo (ossia senza requisiti di fondi propri per il rischio di default). Pertanto, ai fini della coerenza tra i metodi e della parità di condizioni con le suddette giurisdizioni, gli enti creditizi nell'Unione dovrebbero beneficiare di una misura analoga. Per conseguire tale obiettivo, è opportuno applicare un moltiplicatore pari a 0 alla probabilità di default degli emittenti/debitori soggetti a un fattore di ponderazione del rischio dello 0% nell'ambito del metodo standardizzato alternativo, annullando il requisito patrimoniale pertinente per le esposizioni verso tali emittenti/debitori.

- (9) Gli enti creditizi autorizzati a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni per calcolare i requisiti di fondi propri potrebbero incontrare difficoltà operative nell'effettuare i calcoli giornalieri della misura del rischio di perdita attesa e della misura del rischio di scenario di stress conformemente all'articolo 325 quaterquinquages, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2013/575. In particolare, i calcoli giornalieri richiedono uno sforzo computazionale e impongono requisiti in materia di tempestività dei processi operativi e di governance. È pertanto opportuno autorizzare in via temporanea gli enti creditizi a calcolare e pubblicare su base settimanale anziché giornaliera i valori della misura regolamentare del rischio di perdita attesa e della misura regolamentare del rischio di scenario di stress. Ciò consentirebbe agli enti creditizi dell'Unione di mantenere condizioni di parità con le banche di altre giurisdizioni, che saranno tenute a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni solo in una data successiva.
- (10) L'articolo 325 unsexages, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 325 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013 contengono condizioni specifiche per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (OIC), sia nell'ambito del metodo standardizzato alternativo che del metodo alternativo dei modelli interni. Per evitare un trattamento eccessivamente prudente, gli enti creditizi devono essere in grado di esaminare (*look-through*) periodicamente tutte le componenti dell'OIC sottostanti l'esposizione e di calcolare i requisiti di fondi propri per l'esposizione verso l'OIC come se avessero esposizioni dirette verso le componenti dell'OIC. La capacità delle banche di applicare il metodo *look-through* si basa sulla disponibilità dei dati sulla composizione degli OIC alla data del *look-through*, condizione che finora si è rivelata alquanto problematica poiché i gestori degli OIC, per via di preoccupazioni in materia di riservatezza, sono poco incentivati a fornire informazioni granulari e dettagliate sulla composizione degli OIC. Di conseguenza gli enti creditizi spesso non sono in grado di utilizzare la metodologia *look-through* nell'ambito di nessuno dei due metodi e sono spesso costretti a tornare a un trattamento prudente. Altre importanti giurisdizioni hanno pertanto proposto modifiche del trattamento delle esposizioni verso l'OIC nell'ambito del metodo standardizzato e del metodo dei modelli interni dell'FRTB. Pertanto, al fine di evitare effetti distorsivi sulla parità di condizioni e un onere operativo sproporzionato per l'utilizzo del metodo *look-through*, è necessario accordare agli enti, in linea con altre giurisdizioni, la flessibilità per effettuare un *look-through* parziale e per specificare a tal fine una soglia minima, imponendo ai medesimi di ricorrere a un trattamento più prudente per la parte dell'OIC che non può essere sottoposta a tale esame. Per ragioni di semplicità, è opportuno che la struttura della soglia minima sia specificata in relazione al valore di mercato dell'esposizione. Se il valore di mercato dell'esposizione non è adeguato per specifiche

esposizioni verso OIC, come nei casi di OIC con elevata leva finanziaria, gli enti creditizi dovrebbero tenerne conto nel loro metodo *look-through* secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle rispettive autorità competenti. È altresì opportuno specificare una frequenza inferiore del *look-through*. Inoltre, nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a utilizzare metodologie alternative al metodo *look-through*, previa approvazione delle rispettive autorità competenti. Per le esposizioni verso OIC soggette al rischio vega, il metodo *look-through* è complesso da attuare e non è allineato al modo in cui gli enti creditizi gestiscono i rischi di tali posizioni, in quanto le sensibilità vega non sono addizionabili e non possono essere scomposte in modo diretto. Le disposizioni del CRR prevedono tuttavia che gli enti creditizi utilizzino lo stesso metodo nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutti i fattori di rischio della stessa esposizione verso OIC. Pertanto l'ente creditizio che per tale posizione in OIC calcola i requisiti patrimoniali per il fattore di rischio delta utilizzando il metodo *look-through* è tenuto a utilizzarlo anche nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il fattore di rischio vega. Per alleviare l'onere operativo a carico degli enti, è opportuno autorizzare tali enti creditizi a utilizzare un metodo alternativo nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il fattore di rischio vega di un'esposizione verso OIC, indipendentemente dal metodo utilizzato per capitalizzare altri tipi di rischio associati all'esposizione.

- (11) La maggiorazione per i rischi residui determina un requisito patrimoniale aggiuntivo per i rischi che non sono già coperti dalle altre componenti del metodo standardizzato alternativo. Poiché il requisito determinato dalla maggiorazione per i rischi residui è calcolato sulla base del valore nozionale di uno strumento indipendentemente dal suo rischio e la copertura è riconosciuta solo in caso di perfetta corrispondenza tra strumento coperto e strumento di copertura, potrebbero verificarsi casi in cui i requisiti di fondi propri per tale maggiorazione non sono allineati al rischio residuo effettivo a livello di unità di negoziazione. Per evitare requisiti patrimoniali sproporzionati per gli strumenti con rischi residui che gli enti creditizi potrebbero coprire in larga misura sul mercato e per preservare condizioni di parità rispetto ad altre giurisdizioni che hanno attuato o attueranno misure specifiche in relazione alla maggiorazione per i rischi residui, è opportuno stabilire che ai requisiti patrimoniali determinati da tale maggiorazione si applichino moltiplicatori per gli strumenti aventi la volatilità effettiva futura come sottostante, che sono opzioni esercitabili a un numero limitato di date, o che sono opzioni sulla differenza tra due tassi di swap a scadenza costante (*constant maturity swap*) denominati nella stessa valuta, qualora a tali strumenti si applichi un requisito determinato dalla maggiorazione per i rischi residui solo per queste ragioni.
- (12) Il requisito di fondi propri per il rischio di default nell'ambito del metodo standardizzato alternativo riflette il rischio di default degli emittenti e dei debitori di esposizioni soggette al rischio di mercato su un orizzonte temporale di un anno. Le coperture sono riconosciute per le esposizioni verso lo stesso emittente o debitore che sono soggette a condizioni specifiche, anche per quanto riguarda i disallineamenti di scadenza tra posizioni diverse. Alcune di queste condizioni non consentono di riconoscere la copertura economica tra un derivato su strumenti di capitale e una posizione per cassa dello stesso sottostante, il che corrisponde a un approccio di gestione del rischio largamente utilizzato nella pratica. Per incentivare la copertura e assicurare l'allineamento a misure analoghe di altre giurisdizioni, è opportuno riconoscere questo tipo di copertura economica nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nell'ambito del metodo standardizzato alternativo.

- (13) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto nel metodo standardizzato alternativo un fattore di ponderazione del rischio specifico per le esposizioni verso lo scambio di emissioni nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), giustificato dalla stabilità e dalla limitata volatilità del mercato delle quote di emissione di carbonio dell'Unione negli ultimi anni e dai relativi prezzi dei crediti di carbonio. L'analisi quantitativa successivamente effettuata ha dimostrato che, oltre a ridurre il fattore di ponderazione del rischio, è opportuno fissare a un valore diverso anche il parametro di correlazione utilizzato per aggregare le esposizioni verso lo scambio di emissioni EU ETS, il che comporterebbe una riduzione dei requisiti di fondi propri per tali esposizioni specifiche. Inoltre gli scambi tra banche e autorità di regolamentazione di altre giurisdizioni, compresi i processi di consultazione in corso, suggeriscono che simili misure potrebbero essere adottate in fase di attuazione finale in dette giurisdizioni. È pertanto opportuno stabilire che, fino al 31 dicembre 2029, il parametro di correlazione sia modificato mediante un moltiplicatore per assumere un valore adeguato, alla luce degli elementi di prova esistenti.
- (14) Il ritardo nell'attuazione delle norme di Basilea III nelle giurisdizioni con banche operanti a livello internazionale comporta effetti distorsivi temporanei sulla parità di condizioni, anche in esito all'applicazione dell'output floor nell'Unione a partire dal 1° gennaio 2025. Per attenuare gli effetti distorsivi e assicurare una transizione agevole, gli enti creditizi dovrebbero beneficiare temporaneamente di un'applicazione graduale mirata e limitata dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'ambito del metodo standardizzato alternativo. Allo stesso modo, dovrebbero beneficiare dell'applicazione graduale anche gli enti creditizi che ricorrono al metodo standardizzato semplificato.
- (15) In linea con i principi di Basilea, l'articolo 325 decies, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 prescrive agli enti creditizi di calcolare, per le posizioni su indici incluse nei portafogli di negoziazione di correlazione alternativi (*alternative correlation trading portfolios* – ACTP), un'unica sensibilità all'indice e vieta la scomposizione di una posizione su indici inclusa nell'ACTP in fattori di rischio delle sottocomponenti (ossia posizioni *single-name*) e la successiva compensazione (*netting*) di tali fattori di rischio con gli stessi fattori di rischio della medesima componente degli strumenti *single-name*. Tali prescrizioni generano una discrepanza tra il metodo adottato dagli enti creditizi per gestire il rischio delle esposizioni e il calcolo dei requisiti di fondi propri, causando ulteriore complessità operativa e un aumento di tali requisiti. Per questi motivi, un'importante giurisdizione con banche molto attive nella negoziazione ACTP ha scelto di consentire loro di scomporre le esposizioni agli indici dell'ACTP. Per preservare condizioni di parità, è opportuno accordare agli enti creditizi la flessibilità temporanea per applicare un metodo di scomposizione e compensare (*netting*) le loro esposizioni verso le sottocomponenti rispetto agli stessi fattori di rischio.
- (16) L'attuazione delle norme FRTB introduce metodologie più complesse e sensibili al rischio che potrebbero non essere necessarie per gli enti con attività di negoziazione di modesta entità. Ciò vale in particolare per i piccoli enti che possono beneficiare della deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che superano le soglie di cui all'articolo 325 bis di tale regolamento a causa del rischio di cambio o del rischio di posizione in merci derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Per evitare di sottoporre tali enti creditizi dell'Unione a costi di attuazione e a una complessità operativa sproporzionati, e dato che altre importanti giurisdizioni

dispongono di misure analoghe o non applicano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato alle banche con piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, è opportuno autorizzare gli enti creditizi dell'Unione con piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione a utilizzare il metodo standardizzato semplificato per le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci.

- (17) I ritardi nell'attuazione del nuovo quadro per il rischio di mercato nelle giurisdizioni con banche operanti a livello internazionale porrebbero gli enti creditizi dell'Unione con attività di negoziazione sofisticate e portafogli più complessi di fronte a una disparità di condizioni laddove l'attuazione dei principi di Basilea III fosse rinviata oltre il 1° gennaio 2027 o i requisiti fossero attuati in modo più flessibile in altre giurisdizioni. Il monitoraggio dell'attuazione dei principi di Basilea III in altre importanti giurisdizioni ha dimostrato che è altamente improbabile che le principali banche di paesi terzi siano obbligate ad attuare le norme FRTB nelle rispettive giurisdizioni d'origine a partire dal 1° gennaio 2027. Allo stesso tempo, è necessario rivalutare (e potenzialmente ricalibrare) aspetti specifici del nuovo quadro per il rischio di mercato, in particolare in relazione al metodo alternativo dei modelli interni, per evitare che siano eccessivamente complessi o troppo prudenti e comportino quindi una complessità operativa ingiustificata o requisiti patrimoniali sovradimensionati. In tale contesto e per limitare potenziali svantaggi competitivi con effetti negativi sulla competitività del settore bancario dell'Unione in tale ambito e sul finanziamento dell'economia dell'Unione, gli enti creditizi che risentono dell'attuazione delle nuove norme sul rischio di mercato, dopo aver applicato le modifiche mirate introdotte dal presente regolamento, dovrebbero essere autorizzati a limitare tale impatto patrimoniale per la durata di tre anni del presente regolamento.
- (18) Nel loro insieme, le misure temporanee proposte dovrebbero superare molte delle divergenze – ma non tutte – in termini di parità di condizioni tra le principali giurisdizioni. Per preservare condizioni di parità durante il periodo di transizione fino alla finalizzazione e all'attuazione delle norme FRTB da parte delle principali giurisdizioni, è opportuno autorizzare gli enti creditizi che risentono negativamente di tali norme a limitarne l'impatto sui loro requisiti patrimoniali attraverso l'applicazione di un moltiplicatore inferiore o pari a 1 a tali requisiti patrimoniali per il periodo di tre anni del presente regolamento delegato. Dato che tali enti creditizi sono interessati dal nuovo quadro in misura diversa, la calibrazione del moltiplicatore dovrebbe essere specifica per banca. Inoltre, poiché gli enti creditizi applicherebbero il moltiplicatore fino al 31 dicembre 2029, essi dovrebbero essere in grado di ricalibrarlo periodicamente in base a un parametro di riferimento affidabile per tenere conto delle variazioni dei loro portafogli e dei cambiamenti delle condizioni di mercato. È pertanto necessario introdurre un moltiplicatore che riduca l'impatto delle nuove norme al livello della precedente attuazione di Basilea 2.5. Per consentire una calibrazione precisa del moltiplicatore ed evitare una complessità operativa eccessiva, compresa l'applicazione di diversi concetti di confine all'interno dello stesso ente e modifiche dei modelli utilizzati nel quadro di Basilea 2.5, è necessario che il moltiplicatore sia calcolato utilizzando il confine tra portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione nell'ambito dell'attuazione di Basilea 2.5. Gli enti creditizi che sono ammissibili ad applicare il moltiplicatore e che decidono di farlo a partire dal 1° gennaio 2027 dovrebbero inoltre poter scegliere di cessarne l'utilizzo prima che il periodo di tre anni giunga a scadenza, senza però essere autorizzati a ripristinarne l'uso in un secondo momento. Gli obblighi di segnalazione e informativa sono strumenti essenziali ai fini della vigilanza prudenziale e della

disciplina di mercato. È pertanto opportuno che anche gli enti creditizi che scelgono di applicare il moltiplicatore continuo a segnalare e rendere pubbliche le informazioni sui loro requisiti di fondi propri vincolanti conformemente all'attuazione di Basilea 2.5, ricorrendo alle disposizioni pertinenti stabilite nella versione del CRR in vigore all'8 luglio 2024.

- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (20) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano fatti salvi gli obblighi delle banche ai sensi del CRR e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) di garantire adeguate capacità di gestione del rischio e di aggregazione dei dati. Le banche dovrebbero collaborare con le autorità di vigilanza per porre rimedio alle carenze riscontrate in questi ambiti.
- (21) I requisiti per il rischio di mercato di cui al regolamento (UE) 2024/1623 inizieranno ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2027. È pertanto necessario allineare a tale data la data di applicazione del presente regolamento per impedire che gli enti si ritrovino di fronte a requisiti contrastanti. Per evitare di alimentare incertezze tra i partecipanti al mercato e le autorità pubbliche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel regolamento (UE) n. 575/2013, sono inseriti i seguenti articoli da 495 decies a 495 terdecies:

"Articolo 495 decies

Disposizioni transitorie per quanto riguarda il test di assegnazione di profitti e perdite nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato

1. In deroga all'articolo 325 terquingages, paragrafo 2, lettera d), e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le unità di negoziazione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 325 sexages.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti considerano che, per le unità di negoziazione incluse nell'ambito di applicazione, le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sui modelli di misurazione dei rischi dell'ente sono prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sulla base dei modelli di determinazione del prezzo dell'ente.

Articolo 495 undecies

Misura transitoria di sostegno operativo sui requisiti di fondi propri per i fattori di rischio non modellizzabili

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione* e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono valutare come modellizzabile ai fini dell'articolo 325 octoquingages del presente regolamento un fattore di rischio per il quale hanno individuato almeno due

prezzi verificabili nell'arco dei periodi di osservazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060.

2. Gli enti assegnano ai fattori di rischio di cui al paragrafo 1 un orizzonte di liquidità pari a 250 diviso per il numero di prezzi verificabili individuati a norma del regolamento delegato (UE) 2022/2060, arrotondato al più vicino orizzonte di liquidità più lungo di cui alla tabella 2 dell'articolo 325 septuagintaes del presente regolamento.

L'orizzonte di liquidità assegnato a norma del primo comma non è più breve di quello che sarebbe assegnato al fattore di rischio, se il numero di prezzi verificabili fosse sufficiente a valutare il fattore di rischio come modellizzabile ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione.

3. Gli enti includono nel calcolo di cui all'articolo 325 quinquages tutti i fattori di rischio considerati modellizzabili a norma del paragrafo 1. Gli enti includono altri fattori di rischio non modellizzabili nell'ambito dei calcoli di cui all'articolo 325 quatersexages.

* Regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell'articolo 325 octuagintaes, paragrafo 3, di tale regolamento (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2060/oj).

Articolo 495 duodecies

Disposizioni transitorie sui requisiti in materia di dati per la valutazione della modellizzabilità delle nuove emissioni

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2060 e fino al 31 dicembre 2029, gli enti che valutano la modellizzabilità dei fattori di rischio a norma dell'articolo 325 octuagintaes del presente regolamento considerano quanto segue per i nuovi fattori di rischio derivanti da strumenti di recente emissione o di recente creazione:

- (a) il periodo di osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione decorre dal giorno in cui tali strumenti sono emessi o negoziati per la prima volta sul mercato;
- (b) il numero minimo di prezzi verificabili che sono rappresentativi del fattore di rischio a norma di tale regolamento delegato è riproporzionato a un periodo massimo di 12 mesi dopo l'emissione o dopo la data della prima negoziazione.

Articolo 495 terdecies

Disposizioni transitorie sui requisiti di fondi propri nell'ambito del modello interno di rischio di default

In deroga all'articolo 325 novosexages, paragrafo 5, lettera a), e fino al 31 dicembre 2029, gli enti applicano un moltiplicatore pari a 0 alle stime delle probabilità di default utilizzate nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di default nell'ambito del modello interno di rischio di default di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, sezione 3, per tutti gli emittenti o debitori alle esposizioni verso i quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel calcolo dei suddetti requisiti secondo il metodo standardizzato alternativo.

Articolo 495 quaterdecies

Disposizioni transitorie sulla frequenza di calcolo per il metodo alternativo dei modelli interni

1. Fino al 31 dicembre 2029 gli enti che applicano l'articolo 325 quaterquingages, paragrafo 1, nel calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato possono decidere di calcolare i valori medi di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo nelle 12 settimane precedenti anziché nei 60 giorni lavorativi precedenti.
2. Fino al 31 dicembre 2029 gli enti che devono rispettare gli obblighi di informativa di cui all'articolo 455, paragrafo 2, lettere a) e b), possono decidere di pubblicare i valori di cui a tale articolo per le 12 settimane precedenti anziché per i 60 giorni lavorativi precedenti.

Articolo 495 quindecies

Disposizioni transitorie sui requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni

1. In deroga all'articolo 325 unsexages, paragrafo 1, lettera i), e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono esaminare (*look-through*):
 - (a) almeno il 50 % di tutte le posizioni sottostanti dell'OIC, misurate in base al valore di mercato;
 - (b) le posizioni sottostanti degli OIC su base trimestrale anziché settimanale.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le posizioni residue in tale OIC utilizzando il fattore di ponderazione del rischio di cui all'articolo 325 undecies, paragrafo 1, lettera b), punto i).
2. Nell'applicare il metodo *look-through* di cui al paragrafo 1, gli enti sono in grado di monitorare i rischi derivanti da modifiche significative della composizione degli OIC interessati tra due date di calcolo.
3. In deroga all'articolo 325 unsexages, paragrafo 1, lettera i), un ente può utilizzare un metodo di modellizzazione alternativo nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni in OIC nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni, previa approvazione della sua autorità competente.

Articolo 495 sexdecies

Disposizioni transitorie sui requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC nell'ambito del metodo standardizzato alternativo

1. In deroga all'articolo 325 undecies, paragrafo 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono esaminare (*look-through*):

- (a) almeno il 50 % delle posizioni sottostanti in tali OIC, misurate in base al valore di mercato;
- (b) le posizioni sottostanti dell'OIC su base trimestrale anziché mensile.

Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le posizioni residue in tali OIC utilizzando il metodo di cui all'articolo 325 undecies, paragrafo 1, lettera b), punto i).

- 2. In deroga all'articolo 325 undecies, paragrafi 1 bis e 3, e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono considerare le posizioni in OIC come singole posizioni in strumenti di capitale con un fattore di ponderazione del rischio del 100 % nel calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio vega, indipendentemente da altri metodi utilizzati nel calcolarli per altri fattori di rischio per le stesse posizioni.

Articolo 495 septdecies

Disposizioni transitorie sui requisiti di fondi propri per la maggiorazione per i rischi residui nell'ambito del metodo standardizzato alternativo

In deroga all'articolo 325 duovicies e fino al 31 dicembre 2029, gli enti applicano un moltiplicatore pari a 0 ai requisiti di fondi propri per i rischi residui calcolati conformemente a tale articolo per gli strumenti seguenti:

- (a) strumenti aventi la volatilità effettiva futura come sottostante e cui non si applicherebbe una maggiorazione per i rischi residui per altri motivi;
- (b) strumenti che sono opzioni esercitabili ad una serie limitata di date prestabilite e cui non si applicherebbe una maggiorazione per i rischi residui per altri motivi;
- (c) strumenti che sono opzioni sulla differenza tra due tassi di swap a scadenza costante (*constant maturity swap*) denominati nella stessa valuta e cui non si applicherebbe una maggiorazione per i rischi residui per altri motivi.

Articolo 495 octodecies

Disposizioni transitorie sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di default nell'ambito del metodo standardizzato alternativo

In deroga all'articolo 325 quincies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono a loro discrezione assegnare:

- (a) alle posizioni in *cash equity* che coprono strumenti derivati, la stessa scadenza di quella degli strumenti derivati coperti dalle stesse;
- (b) una scadenza di tre mesi per le esposizioni in derivati su strumenti di capitale.

Articolo 495 novodecies

Disposizioni transitorie sul calcolo dei requisiti di fondi propri nell'ambito del metodo standardizzato alternativo per gli strumenti soggetti al rischio connesso al sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS)

In deroga all'articolo 325 septquadragies, paragrafo 2, e fino al 31 dicembre 2029, gli enti dividono per 99,1 % il parametro di correlazione della scadenza (tenore) di cui a tale articolo per il calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'ambito del metodo

standardizzato alternativo per gli strumenti soggetti al rischio delta delle posizioni in merci per lo scambio di quote di emissione EU ETS.

Articolo 495 vicies

Disposizioni transitorie sull'applicazione graduale dei requisiti di fondi propri nell'ambito del metodo standardizzato alternativo e del metodo standardizzato semplificato

1. Fino al 31 dicembre 2029 gli enti applicano un moltiplicatore pari a 0,9 al risultato del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'ambito del metodo basato sulle sensibilità conformemente all'articolo 325 nonies, paragrafo 4.
2. Fino al 31 dicembre 2029 gli enti applicano un moltiplicatore pari a 0,9 al risultato del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'ambito del metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 325, paragrafo 2.

Articolo 495 unvicies

Disposizioni transitorie sul trattamento degli strumenti nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP)

In deroga all'articolo 325 decies, paragrafo 1, lettere a) e b), e fino al 31 dicembre 2029, gli enti possono decidere di applicare il trattamento di cui a tale articolo anche alle posizioni incluse nell'ACTP.

Articolo 495 duovicies

Disposizioni transitorie sulla deroga per gli enti con piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

Fino al 31 dicembre 2029 gli enti ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 possono applicare il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 2, nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci.

Articolo 495 tervicies

Disposizioni transitorie sull'applicazione di un moltiplicatore ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

1. Fino al 31 dicembre 2029 gli enti possono decidere di applicare un moltiplicatore ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo i metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, ed esposti agli articoli da 325 quater a 325 duoquingages, agli articoli da 325 terquingages a 325 novosexages e agli articoli da 326 a 361, se i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati applicando il presente regolamento nella versione in vigore al 9 luglio 2024 e tenendo conto dei trattamenti transitori di cui agli articoli da 495 decies a 495 unvicies al 31 marzo 2027, sono superiori agli stessi requisiti calcolati applicando la parte tre, titolo IV, del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.
2. Gli enti non applicano il moltiplicatore di cui al paragrafo 1 se nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato applicano unicamente gli articoli da 326 a 361.

3. Gli enti che decidono di applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 ne informano senza indugio le autorità competenti e provvedono a comprovare l'adempimento dei requisiti di cui a tale paragrafo.
4. Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 possono cessare di applicarlo in qualsiasi momento, purché ne informino l'autorità competente. Gli enti che cessano di applicare detto trattamento non lo applicano nuovamente in una data successiva.
5. Gli enti che decidono di utilizzare il moltiplicatore di cui al paragrafo 1 lo calibrano ogni tre mesi come il rapporto tra i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati applicando la parte tre, titolo IV, del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024 e gli stessi requisiti calcolati applicando il presente regolamento nella versione in vigore al 9 luglio 2024, tenendo conto dei trattamenti transitori di cui agli articoli da 495 decies a 495 unvicies.
6. Gli enti che applicano il moltiplicatore di cui al paragrafo 1 continuano a segnalare anche le informazioni sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati applicando la parte tre, titolo IV, del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.
7. Gli enti che applicano il moltiplicatore di cui al paragrafo 1 comunicano la decisione di applicarlo. Essi continuano altresì a rispettare gli obblighi di informativa relativi ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte otto del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.
8. Per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati applicando il presente regolamento nella versione in vigore al 9 luglio 2024 conformemente ai paragrafi 1 e 5, gli enti utilizzano i requisiti per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.";

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4.6.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN